

# INVALSI

Prot. num. 0001611 (P)  
del 24/02/2016

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione**

*Ente pubblico a partecipazione statale (art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008*

**Determinazione n. 40 del 24.02.2016**

**Procedura selettiva per l'attribuzione della seconda progressione economica ai sensi dell'art. 53 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni e integrazioni.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D. Lgs. 19/11/2004, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il riordino dell'INVALSI;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D. Lgs. 19/11/2004, n. 286;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 25 giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 20 luglio 2015;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relativo alla ottimizzazione della produttività, efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che interviene con diverse disposizioni a modificare il citato D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTO il DPR 12/2/1991, n. 171, che disciplina l'ordinamento professionale delle Istituzioni ed Enti pubblici di Ricerca e Sperimentazione ed i successivi CCNL di comparto, per le parti ancora vigenti;

VISTO in particolare l'art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede progressioni economiche, riservate al personale inquadrato nei livelli apicali dei profili di Operatore, Collaboratore e Funzionario, da realizzarsi attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale secondo i criteri generali stabiliti nella medesima norma;

RILEVATO che il comma 7 del predetto articolo 53 conferisce alla contrattazione integrativa l'individuazione delle risorse del trattamento accessorio da destinare all'applicazione delle procedure selettive in questione;

VISTO il D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni nella L. n.122/2010, art.9, c.21, che dispone la non utilità degli anni 2011-2012-2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e la considerazione ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate, ferma restando la copertura finanziaria dell'eventuale onere conseguente;


VISTA la circolare n.12 del 15 aprile 2011 del MEF/RGS-IGOP, relativa all'applicazione dell'art.9 del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni nella L. n.122/2010;

CONSIDERATO pertanto, ai sensi del D.L. n.78/2010 e del D.P.R. n.122 del 4.9.2013, che l'attribuzione della fascia stipendiale superiore è riconosciuta per gli anni 2011-2012-2013 e 2014 ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate e dal 2015 con riconoscimento anche ai fini economici;

VISTO l'art. 11 del Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2015 sulle opportunità di sviluppo professionale del personale INVALSI, sottoscritto con le OO. SS. rappresentative del comparto in data 19.02.2016, con il quale si prevede di destinare al trattamento accessorio al fine di consentire la copertura di complessive quattro progressioni economiche nei livelli apicali di Collaboratore TER, Collaboratore di amministrazione e di Operatore Tecnico, con decorrenza giuridica 1 gennaio 2012 e decorrenza economica 1 gennaio 2015;

VISTO il verbale n. 1 del 19.02.2016, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti certifica la relativa ipotesi di contratto, sottoscritta in data 3.2.2016;





# **INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione**

*Ente di Diritto Pubblico Decreti Legislativi L.10/2004*

E' possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 2 del bando.

## **Art. 4 – Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata dal Presidente dell'INVALSI in osservanza delle disposizioni vigenti, sarà composta da un Presidente e due Componenti; i membri della Commissione saranno scelti tra figure di comprovata qualificazione professionale anche interne all'Istituto, nonché da un segretario interno.

## **Art. 5 – Titoli valutabili e relativi punteggi**

Per la valutazione dei titoli la Commissione di cui all'art. 4 dispone di 100 punti.

I titoli valutabili e i punteggi massimi agli stessi attribuibili sono i seguenti:

Per il profilo di Operatore Tecnico:

a) anzianità di servizio	punti	50
b) titoli di studio e formazione	punti	10
c) altri titoli	punti	10
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti	30

## **Art. 6 – Verifica dell'attività professionale svolta**

La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata dal dirigente della struttura presso il quale il candidato presta servizio, utilizzando lo schema di cui all'allegato 4 del bando.

Gli elementi da considerare per la valutazione stessa, evidenziati nello schema, sono i seguenti:

Elementi	Operatore Tecnico
1. Funzioni svolte/incarichi attribuiti	Max punti 4
2. Professionalità conseguita	Max punti 4
3. Grado di autonomia operativa	Max punti 5
4. Grado di responsabilità	Max punti 4
5. Coordinamento di attività o settori di attività	Max punti 2
6. Precisione e qualità delle prestazioni	Max punti 3
7. Capacità di adattamento a eventuali cambiamenti organizzativi	Max punti 3
8. Spirito di collaborazione	Max punti 3
9. capacità di proporre soluzioni innovative	Max punti 2

La verifica deve essere effettuata entro 7 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.



Gli esiti della verifica saranno tempestivamente comunicati per iscritto all'interessato, il quale, entro 8 giorni successivi alla notifica, può presentare reclamo presso la Commissione esaminatrice di cui all'art. 4 affinché lo stesso venga allegato alla documentazione predisposta per l'esame.

#### Art. 7 – Graduatorie

La Commissione esaminatrice formerà graduatorie distinte per ognuno dei profili e livelli interessati alla procedura e secondo le decorrenze giuridiche ed economiche di cui all'art. 1, in base al punteggio complessivamente riportato ai sensi dell'articolo 6 del bando.

La selezione si considera superata qualora il candidato abbia conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70/100.

In caso di punteggio paritario, la precedenza nella rispettiva graduatoria è data in relazione:

1. alla maggiore anzianità nel livello
2. alla maggiore anzianità nel profilo
3. alla maggiore anzianità complessiva
4. alla maggiore età anagrafica.

#### Art. 8 – Effetti economici e giuridici

L'approvazione delle graduatorie sarà effettuata con determinazione del Direttore Generale dell'Istituto.

Gli effetti giuridici ed economici avranno le decorrenze indicate nell'art. 1 del bando, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dei vincitori alle medesime date.

#### Art. 9 - Ritiro documenti

I candidati potranno richiedere la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla selezione entro tre mesi dal termine delle procedure, con domanda da inoltrare all'INVALSI – Servizio del Personale – Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma (RM). Per le richieste di invio a mezzo posta le spese saranno a carico del candidato. Trascorso inutilmente tale termine, salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali, l'Istituto procederà al macero del materiale, senza alcuna responsabilità.

#### Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
Paolo Mazzoli